



Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Definiti termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l'apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria.

Il **Fondo per il sostegno alla transizione industriale** - istituito dall'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L'operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del **Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 ha definito i termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l'apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

BENEFICIARI

Le agevolazioni sono concesse a **imprese di qualsiasi dimensione** e operanti sull'intero territorio nazionale, nei settori estrattivo e **manifatturiero** di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

a) una **maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa o un cambiamento fondamentale del processo produttivo** oggetto di intervento. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all'**installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili**, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

b) un **uso efficiente delle risorse**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. *Non* sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati **successivamente** alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di **importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.**

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell'investimento totale ammissibile);
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell'investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;





La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- Spese di personale.

CONTRIBUTI

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a **fondo perduto**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: "Aiuti a favore della decarbonizzazione" del "Quadro temporaneo".

In particolare:

a) Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese al *miglioramento dell'efficienza energetica*, sono concesse agevolazioni, pari:

- al **30%** delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

Sono previste **maggiorazioni** del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l'applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al **40%** dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste **maggiorazioni** del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%. Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l'intensità scende al 30%

b) Con riferimento agli investimenti relativi all'installazione di *impianti da autoproduzione*, sono concesse agevolazioni, pari:

- al **45%** per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste **maggiorazioni** del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
 - al **30%** per qualsiasi altro investimento. Sono previste **maggiorazioni** del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- c) Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese ad un *uso efficiente delle risorse*, sono concesse agevolazioni, pari:
- al **40%** delle spese ammissibili. Sono previste **maggiorazioni** del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
- d) Per quanto concerne gli investimenti relativi al *cambiamento fondamentale del processo produttivo* le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell'intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

PROCEDURE E TERMINI

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Fondo per il sostegno alla transizione industriale" del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), **a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.**

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

